

STATUTO

**CCSE - COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS - SOCIETA'
COOPERATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVELLINO AV VIA LUIGI IMBIMBO
24

Numero REA: AV - 183567

Codice fiscale: 02791590645

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2013 - Statuto completo	2
--	---

aderire a qualsiasi associazione di rappresentanza e tutela

del Movimento Cooperativistico; il tutto meglio specificato nello Statuto di cui al successivo Articolo 7.

ARTICOLO 4 = DURATA. La società cooperativa ha la durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 5 = CAPITALE SOCIALE. Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote ciascuna di valore non inferiore ad Euro cinquantadue (Euro 52,00). Nessun socio può avere una partecipazione il cui valore superi i massimi stabiliti dalle disposizioni vigenti. I soci sottoscrivono ciascuno una quota di Euro novecentottantotto (Euro 988,00) per un totale di Euro duemilanovecentosessantaquattro (Euro 2.964,00).

ARTICOLO 6 = AMMINISTRAZIONE. L'Amministrazione e la legale rappresentanza della società sono attribuite ad un Amministratore Unico, che durerà in carica per tre esercizi.

Amministratore Unico viene nominato il socio Stingo Maria, sopra generalizzato, che accetta la carica.

ARTICOLO 7 = NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'.

La Società si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle contenute nello Statuto di seguito indicate:

"STATUTO"

DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione

La cooperativa è denominata: "CCSE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Società Cooperativa".

La società cooperativa, in conformità al D. Lgs. 460/97, si obbliga ad utilizzare nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S.".

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di AVELLINO provincia di Avellino. Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 4 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività

mutualistica tra cooperativa e soci sono contenuti nel Regolamento Interno, predisposto dagli amministratori, ed approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dello statuto.

Art. 5 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m.i., disciplina delle cooperative sociali e la Legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m.i. di riforma della figura del socio lavoratore.

SCOPO E OGGETTO

Art. 6 - Scopo e Attività mutualistica

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse-agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere:

1) attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di adulti, giovani e minori interessati da ogni forma di disagio, emarginazione ed esclusione sociale nonché ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza;

2) tramite la gestione in forma associata della azienda nella quale i soci cooperatori prestano la propria attività di lavoro, l'inserimento nel mondo del lavoro, la continuità di occupazione lavorativa, e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali a persone svantaggiate, così come definite dall'art. 4 legge 8.11.91, n. 381.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa si propone altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. A tal fine su deliberazione dell'Organo amministrativo potrà aderire ad una o più Associazioni Nazionali e Regionali, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di

lavoro e/o di servizio.

La Cooperativa si avvale, in via prioritaria, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni. Può inoltre aderire anche a gruppi cooperativi paritetici in base a quanto disposto dall'art. 2545 septies C.C..

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.

Art. 7 - Oggetto

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, essa intende operare nei seguenti settori di attività':

a) con riferimento alle attività di cui alla lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la realizzazione e gestione in proprio o per conto terzi di:

- l'assistenza domiciliare a persone in difficoltà e ad ammalati;
- la gestione di centri di assistenza per persone in difficoltà e portatori di handicap, nonché la gestione di centri pubblici e privati di assistenza medico - infermieristica e fisioterapica e di recupero di tossicodipendenti e psicolabili; servizio O.S.A.;
- case di riposo per anziani, case protette per anziani e non autosufficienti, case di cura in genere; centri di fisioterapia, centri specialistici di assistenza geriatrica, gerontologica e riabilitativa per anziani, residenze sanitarie assistite, centri di riabilitazione motoria;
- Servizi domiciliari di assistenza socio sanitaria, sostegno con particolare attenzione alla riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza, a persone in difficoltà, quali minori a rischio, famiglie con disagio sociale, portatori di handicap psico-fisico, tossicodipendenti, malati inabili e invalidi, alcolizzati e disabili psicofisici di qualunque età e di qualsiasi tipo, immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti; anche realizzata entro centri appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- centri di consulenza finalizzati all'assistenza psicologica delle famiglie in difficoltà; strutture residenziali di accoglienza e socializzazione alternative alla istituzionalizzazione; centri polifunzionali di aggregazione e culturali;
- attività educative, formative, di supporto scolastico ed extrascolastico a favore di minori e di soggetti svantaggiati, compresi gli immigrati;
- servizi di assistenza ai minori in difficoltà e ai tossico-

dipendenti;

- prestazioni sociali, compreso il disbrigo di commissioni ed il collegamento con altri servizi sociali;
- prestazioni infermieristiche, che comprendono il controllo delle terapie in atto e della situazione clinica, in stretto collegamento con il medico curante; educazione sanitaria, intervento fisioterapeutico e riabilitativo; assistenza in fase acuta di malattie e collegamento con l'anziano e la rete di servizi sanitari;
- prestazioni complementari: si tratta di interventi integrativi e di completamento delle prestazioni precedenti (servizio di lavanderia e stireria, servizio pasti caldi, manicure, barbiere-parrucchiere);
- gestire Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione per le categorie di persone su elencate, nonché la gestione di centri pubblici e privati di assistenza socio-sanitaria; case-albergo per anziani, R.S.A., centri sanitari, centri di riabilitazione, anche per minori in genere, minori a rischio e disabili, presentando all'uopo progetti al fine di ottenere incentivi e finanziamenti anche assistiti da contributi regionali, nazionali o europei; centri di riabilitazione neuro-psicomotoria in favore di persone in situazione di handicap e centri di riabilitazione traumatologica per prestazioni di terapia fisica;
- la promozione e la costituzione di corsi di formazione e riqualificazione professionale, anche per favorire la nascita di uno stabile rapporto di servizio tra mondo della scuola del lavoro e della società più in generale nei suoi svariati contesti di aggregazione;
- la promozione e la gestione di attività e servizi per la tutela, la cura e l'accoglienza delle persone in difficoltà di qualsiasi età;
- di costituire la cooperativa ONLUS come Osservatorio Permanente dei bisogni sociali e sanitari delle categorie su esposte, attraverso la istituzione di Antenna Sociale, la finalità è la rilevazione del bisogno e la risposta sociale allo stesso dei bisogni sociali attraverso i propri operatori;
- la cooperativa si propone di monitorare costantemente il territorio, i bisogni sociali delle categorie più deboli attraverso ricerche finalizzate ad individuare strategie operative per la risposta del bisogno stesso puntando sulla qualità dei servizi erogati (Ricerca , progettazione ed erogazione del servizio);
- la cooperativa si propone di attivare sportelli informativi per tutte le categorie in situazioni di svantaggio e in particolare per i sordomuti e i non vedenti;
- la cooperativa, nel rispetto della Legge 328/00 (Integrazione socio sanitaria) in relazione ai contenuti della stessa si rende disponibile a fornire tutti i servizi propri dello statuto per una più elevata integrazione socio sanitaria

delle fasce sociali più deboli.

La società potrà inoltre:

- promuovere e favorire incontri, seminari e attività culturali, ricreative, e sportive destinate a sollecitare l'interesse della pubblica opinione sul problema della riabilitazione e del recupero degli handicappati e del conseguente loro inserimento nella vita sociale;
- favorire la ricerca e gli studi nel settore degli handicap sotto l'aspetto medico, sociale, legislativo e tecnico-scientifico;
- stabilire e mantenere contatti con tutti gli Enti, centri, Istituti similari in Italia e all'estero per scambi, consigli e informazioni su tutte le analoghe esperienze e attività finalizzate a conseguire il benessere psico-fisico dei portatori di handicap;

b) con riferimento alle attività di cui alla lettera b) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la cooperativa potrà svolgere attività agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi funzionalmente collegate alle attività sopra elencate. Tali attività dovranno costituire un ulteriore sviluppo e completamento delle attività assistenziali ed educative svolte a favore dei soggetti svantaggiati e dovranno essere strettamente finalizzate al loro inserimento lavorativo ricreativo e ludico.

Tali attività verranno esercitate con modalità che siano compatibili con il loro stato soggettivo e, comunque tali da favorirne l'integrazione sociale e la realizzazione personale nel mondo del lavoro.

In tale prospettiva potranno assumere particolare rilievo attività quali:

- 1) la gestione della sosta su aree, strade e piazze sia pubbliche che private, con o senza custodia, a mezzo parcometri o altri strumenti di esazione della sosta, di autovetture, quadricicli, ciclomotori e biciclette;
- 2) realizzazione, organizzazione e gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi anche multipiano ed altre aree pubbliche o private attrezzate con relativa telesegnalazione gestita da computer per conto di committenti pubblici o privati;
- 3) l'analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità, la gestione delle aree di sosta, la costruzione e l'ampliamento di parcheggi in genere, ivi compresi i parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti ed opere di accesso, tecnologie di informazione, finalizzati al decongestionamento del traffico nei centri urbani;
- 4) l'esercizio del controllo delle soste degli autoveicoli, quadricicli, ciclomotori e biciclette (parcometri o altri strumenti di esazione della sosta); il servizio di rimozione delle vetture, la gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nonché semaforica, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti

informatici innovativi atti ad integrare la tipologia la cui

messa in uso e' prescritta dal codice della strada, la gestione e manutenzione di pannelli informatici;

5) il servizio di sorveglianza e ricovero autovetture in aree pubbliche o private adibite al parcheggio o presso autorimesse coperte;

6) gestire, sia direttamente, sia congiuntamente o tramite le cooperative socie, i lavori di sistemazione agraria e forestale, di progettazione, impianto, manutenzione e pulizia di verde pubblico e privato; ogni attività finalizzata alla protezione, valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente, del verde pubblico, del patrimonio boschivo e forestale; lo sfalcio dell'erba di aiuole per enti pubblici e privati, cura e manutenzione di piante, alberi, arbusti e fiori, nonché gestione delle aree verdi;

7) gestire, sia direttamente, sia congiuntamente o tramite le cooperative socie, servizi di pulizia e manutenzione di immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici, negozi, studi, case di cura, impianti sportivi, abitazioni private; servizi di pulizia di proprietà comunali e dei muri confinanti dai graffiti e dalle gomme masticanti; servizio di pulizia, controllo e salvaguardia delle zone "Parco"; servizi di pulizia, controllo, salvaguardia e tutela degli argini fluviali nell'ambito della Provincia di Avellino e del suo territorio

8) servizi di gestione, manutenzione, pulizia e custodia di parcheggi pubblici e privati, giardini, prati e aree verdi di pubblica utilità;

9) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nonché di rifiuti speciali costituiti dai residui derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e dalla depurazione delle acque di scarico urbane; raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio e smaltimento dei rifiuti tossico nocivi; raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti galleggianti, filtraggio e depurazione, prelievo campioni, analisi biologiche di acque marine, lacustri, fluviali con imbarcazioni attrezzate;

10) esecuzione di lavori edili e stradali, di carpenteria, di falegnameria e pitturazione; manutenzione ed installazione di impianti termo-idraulici, telefonici, elettrici e fognari;

11) il servizio di trasporto di persone o cose su gomma;

12) la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; la gestione di bar, ristoranti, sale giochi, impianti sportivi, piscine, palestre, campi di calcio, palazzetti dello sport, parchi pubblici, strutture e siti di interesse culturali, paesaggistici ed archeologici, per conto di enti pubblici e privati; servizi di preparazione di alimenti, compresa la consegna domiciliare; servizi di ristorazione e di ricezione turistica;

13) servizi di custodia dei beni culturali ed ambien-

tali, nonché la pulizia degli stessi; assumere la conduzione integrata delle proprietà immobiliari per conto delle amministrazioni pubbliche e private; servizi di censimento, valorizzazione, inventariazione, di indagine, ricerche e studi sociali ed economici per conto di comuni ed enti pubblici, amministrativi, tecnici e culturali;

14) servizio manovalanza e facchinaggio anche per strutture pubbliche o commerciali, riordino magazzini scorte o di altro tipo, archivi e scaffalature;

15) il servizio traslochi masserizia e suppellettili, da abitazioni private, pubblici uffici e aziende private;

16) il servizio di sorveglianza e ricovero autovetture in aree pubbliche o private adibite al parcheggio o presso autorimesse coperte;

17) il servizio di vigilanza armata e non, portierato, guardiania, sicurezza, telesicurezza, antirapina, antitaccheggio, per aziende ed attività commerciali o per singole iniziative private (feste, manifestazioni, etc.);

18) il servizio di affissioni manifesti e distribuzione volantini; servizio di lettura e rilevazione generale dei consumi delle utenze (telefoniche, gas, energetiche, acqua); distribuzione bollette e cartelle, studi e progettazioni per il recupero energetico;

19) servizi di cura cimiteriale;

20) stimolare la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative e gli Enti soci attraverso la gestione di progetti di sviluppo integrati sia a livello locale sia a livello nazionale ed europeo;

21) realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa, anche inserendo al lavoro persone svantaggiate ex articolo 4 Legge 381/91 ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, ai consorzi ed alle cooperative aderenti per migliorare la loro efficacia operativa;

22) gestire attività di ricerca, formazione ed addestramento, realizzate anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, volte a stimolare e ad accrescere la conoscenza e la coscienza cooperativistica nonché promuovere specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative e degli Enti soci;

23) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative e degli Enti soci anche commercializzandone prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati direttamente o tramite gare d'appalto e licitazioni, prodotti e servizi;

24) attuare, sia direttamente sia tramite soci, iniziative di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini e degli altri soggetti pubblici e privati sui problemi dell'emargina-

zione;

25) coordinare il rapporto con i soggetti pubblici, in primo luogo a livello comunale e regionale;

26) sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi che riconoscano e valorizzino le cooperative sociali;

27) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale.

28) organizzare e gestire uffici e/o agenzie per la produzione di certificati e per il disbrigo di pratiche in genere presso gli uffici pubblici e privati; gestione uffici per Enti Pubblici; servizi informatici ed elaborazione dati; produzione software;

29) stimolare la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative e gli Enti soci attraverso la gestione di progetti di sviluppo integrati sia a livello locale sia a livello nazionale ed europeo;

30) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative e degli Enti soci anche commercializzandone prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati direttamente o tramite gare d'appalto e licitazioni, prodotti e servizi;

31) attuare, sia direttamente sia tramite soci, iniziative di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini e degli altri soggetti pubblici e privati sui problemi dell'emarginazione;

32) coordinare il rapporto con i soggetti pubblici, in primo luogo a livello comunale, provinciale e regionale;

33) sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi che riconoscano e valorizzino le cooperative sociali;

34) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale.

Quando nello svolgimento della propria attività sarà necessario l'opera di professionisti a tanto abilitati, soci e non soci, essi agiranno, nell'ambito delle rispettive competenze ed abilitazioni, sotto la loro personale responsabilità professionale, avendo la società unicamente la funzione di porre a loro disposizione la sua struttura organizzata di beni e servizi;

La cooperativa potrà, inoltre, svolgere ogni attività affine a quella sopraelencata e, comunque, connessa, sul piano organizzativo, di studio, di ricerca in Italia e all'estero, potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'esecuzione dei servizi, ad appalti con enti pubblici e privati.

Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate le seguenti due condizioni:

1) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra esplicitamente indicate, saranno tale da richiedere come essenziali il coordinamento delle attività che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art. 1 della Legge 381/91;

2) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attività di tipo a) da quelle di tipo b) ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente.

Tutte le attività su elencate dovranno essere svolte con spirito mutualistico e senza alcuna finalità di lucro.

La cooperativa può infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale, compresa la partecipazione in cooperative, consorzi ed altre società.

A tal fine la cooperativa potrà:

- stipulare convenzioni e contratti con enti sia pubblici che privati per la prestazione di servizi connessi allo scopo sociale ed inoltre partecipare a gare d'appalto con enti pubblici e privati; svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati,
- incentivare nella compagine sociale l'autogestione e l'ideale cooperativo, anche partecipando a concorsi fra compagini simili;
- assumere da privati, società, Enti ed operatori economici in genere, commesse ed appalti, sia a trattativa privata che partecipando ad ogni gara e procedimento, per l'esecuzione di opere e servizi rientranti nello scopo sociale;
- proporre progetti per la produzione di beni e la fornitura di servizi, rientranti nello scopo sociale.

La società per la realizzazione dello scopo sociale potrà ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, società e privati, concedendo ogni garanzia, mobiliare ed immobiliare, reale o personale.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà assumere anche dipendenti non soci.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

SOCI

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci sono distinti in 4 categorie:

- a) soci cooperatori,
- b) soci sovventori,
- c) soci volontari,

Possono essere soci cooperatori coloro che, per la loro specificità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale o che possano attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. Non possono essere soci Enti o persone giuridiche aventi attività eguale o simile a quella esercitata dalla cooperativa stessa.

Possono essere altresì ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società, senza i limiti percentuali imposti dalla legislazione precedente all'entrata in vigore della legge 31.1.1992 n. 59.

Possono essere soci sovventori, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 le persone fisiche o giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare finanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali.

I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

La remunerazione che spetta ai soci sovventori è superiore al 2% rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli utili. All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. Possono essere soci sovventori le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere ammessi come soci volontari, tutti quelli che si impegnano a prestare opera gratuita ed hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Possono essere soci volontari anche enti e persone giuridiche pubbliche o private per concorrere alle attività della cooperativa.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e

le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Le modalità di sottoscrizione della quota del capitale sociale, nonché altri eventuali rapporti tra gli stessi e la cooperativa non compresi nel presente statuto, saranno stabiliti con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria nel rispetto del presente statuto e delle norme di legge vigenti in materia.

Possono essere ammessi nella cooperativa soci denominati soci finanziatori, i quali investono capitali nell'impresa.

Il rapporto con i soci finanziatori e sovventori sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il Finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 9 - Divieto di concorrenza

E' fatto divieto ai soci operatori e volontari senza espresso assenso dell'Organo Amministrativo di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della Cooperativa.

Art. 10 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, e cittadinanza;

b) la qualifica che intende rivestire di socio cooperatore, volontario, sovventore o finanziatore;

c) l'indicazione della sua effettiva capacità lavorativa;

d) il numero di quote che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore né superare il limite massimo fissato dalla legge; l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;

e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, al Regola-

mento interno ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli

organi sociali.

Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica, la domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;
- b) la qualità della persona che ne sottoscrive la domanda;
- c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- d) il numero dei soci che costituiscono la persona giuridica richiedente;
- e) il numero di quote che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore né superare il limite massimo fissato dalla legge; l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

delle dichiarazioni contenute nella domanda, della documentazione ad essa allegata, di ogni altra informazione comunque acquisita, della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio, della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli Amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori si seguiranno le procedure previste dall'art. 2528 C.C.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 11 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di reces-

so e di controllo dell'attività degli amministratori.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, adottato, ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001 e successive modifiche, dall'Assemblea dei soci.

Art. 12 - Accesso allo scambio mutualistico

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare con essa cooperativa rapporti mutualistici in conformità al suo scopo e al suo oggetto e pertanto di effettuare le proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

Art. 13 - Obblighi dei soci

Il socio ammesso deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo:

- l'importo delle quote sottoscritte;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo.

I soci cooperatori dovranno inoltre versare immediatamente la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 14 - Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori.

Art. 15 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne

comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare le quote di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 16 - Acquisto di quote proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della società, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 17 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:
dal presente statuto e dai regolamenti della cooperativa;
dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione ;
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione ;
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi al conciliatore.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui so-

pra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art. 18 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo nell'ipotesi:

- a) che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e delle leggi vigenti in materia, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che, senza giustificato motivo, non intervenga personalmente per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che, si renda moroso nel versamento delle somme dovute per le azioni sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8 e 9;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;
- g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati gravi a giudizio dell'organo amministrativo;
- i) che in qualunque modo arrechi danni, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;
- l) negli altri casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti interni.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli stessi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 19 - Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Art. 20 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 21 - Liquidazione e rimborso delle quote

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale delle azioni, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale e l'eventuale sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla approvazione del bilancio.

I soci receduti, decaduti ed esclusi dovranno richiedere il rimborso entro un anno dal termine previsto per la liquidazione delle quote.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Il rimborso verrà liquidato solo su richiesta scritta dell'avente diritto da effettuarsi, comunque entro, e non oltre, 3 (tre) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, salvo il diritto di ritenzione della cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito.

Art. 22 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle quote.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 23 - Risoluzioni contrattuali

In caso di risoluzione delle convenzioni stipulate con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali,

e comunque di cessazione o riduzione di qualsiasi attività

della Cooperativa, qualora non fosse possibile impiegare diversamente i soci cooperatori esuberanti, verrà contestualmente sospeso il rapporto di lavoro di questi con la conseguente sospensione del relativo trattamento economico e contributivo.

L'identificazione dei soci cooperatori da sospendere è determinata in base ai seguenti criteri in concorso tra loro:

- 1) Anzianità di associazione
- 2) Professionalità
- 3) Carichi di famiglia
- 4) Anzianità di età

In caso di disoccupazione di parte dei soci cooperatori e di stipula di nuove convenzioni, l'avviamento al lavoro dovrà avvenire nel pieno rispetto dell'anzianità di ingresso in Cooperativa fermo restando la professionalità settoriale.

Art. 24 - Soci onorari

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con delibera dell'Assemblea Ordinaria. Possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con delibere dell'Assemblea Ordinaria, anche persone non soci aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

Art. 25 - Sanzioni

Al socio lavoratore che non adempia le obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché alle deliberazioni dell'organo amministrativo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) diffida;
- b) sanzione pecuniaria;
- c) sospensione a tempo determinato;
- d) esclusione.

Le sanzioni sono applicate dall'organo amministrativo il quale decide della sanzione in funzione del danno subito dalla Cooperativa il cui risarcimento resta impregiudicato.

Contro le decisioni che applicano le sanzioni è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dal presente statuto.

Art. 26 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di

lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'Organo Amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 27 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 28 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote nominative, del valore nominale di

cinquantadue (Euro 52,00) ciascuna, sottoscritte dai soci co-

operatori;

a.1) dalle quote sottoscritte dai soci sovventori, ex art. 4 L. 52/92;

a.2) dalle quote di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione;

c) da eventuali riserve straordinarie, formate dalle tasse di ammissione ed anche con le somme non rimborsate ai soci cooperatori e volontari receduti, deceduti ed esclusi, ed agli eredi dei soci cooperatori e volontari defunti o di persone giuridiche sciolte;

d) dalla riserva indivisibile di cui all'art.1 2 Legge 904/87;

e) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo quote;

f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

g) da qualunque liberalità, mobiliare o immobiliare, che pervenisse alla Cooperativa, per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Per le liberalità in conformità al regime fiscale introdotto con la Legge 381/91 e successive modifiche, la Cooperativa potrà costituire anche un fondo patrimoniale finalizzato alla gestione di appositi servizi per il conseguimento degli scopi sociali.

Sono ammessi conferimenti, oltre che in denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342-2343 C.C., da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci cooperatori e volontari nei limiti delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Art. 29 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 30 - Capitale sociale

Il capitale è variabile ed è rappresentato da quote del valore nominale d'importo non inferiore e non superiore ai limiti

consentiti dalle leggi vigenti.

Il valore delle quote sottoscritte potrà essere versato a rate e precisamente:

a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo e, in difetto, in 4 (quattro) rate mensili.

Nessun socio può avere tante quote, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 31 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro **centottanta giorni**, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 32 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

a) alla riserva legale, nella misura del 30%, e comunque non inferiore a quanto previsto dalla legge;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3%, e comunque non inferiore a quella prevista dalla legge;

c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente;

d) alla riserva straordinaria;

e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;

f) alla riserva indivisibile di cui all'art. 12 della legge 904/87;

g) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 33 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati dal regolamento interno, con la precisazione che la quantità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

I ristorni possono essere attribuiti mediante una o più delle seguenti forme:

- erogati in denaro;

- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale;

- emissioni di strumenti finanziari.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

GOVERNO DELLA SOCIETA'

Art. 34 - Organi sociali

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione o amministratore unico;
- c) il collegio dei sindaci o revisore dei conti, se nominati;

ASSEMBLEA

Art. 35 - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria à sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, in qualsiasi luogo purché in Italia. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, l'avviso di convocazione deve essere affisso presso la sede sociale almeno nei dieci giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto, e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge e la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 36 - L'Assemblea dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e le rispettive relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale o del revisore dei conti, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale e i compensi dei sindaci o del revisore dei conti, per l'intero periodo di durata del loro ufficio;

4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

5) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci o del revisore dei conti;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori;

7) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di cui all'articolo 5 lettera l) del presente statuto, approvandone annualmente in sede di approvazione del bilancio gli stati di attuazione;

8) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione delle crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'Assemblea ai sensi dell'art. 2545 quinquies C.C. può determinare le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.

L'Assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sullo scioglimento della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sugli strumenti finanziari.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice ai soci, che ne facciano richiesta, almeno nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema di alzata di mano o per divisione.

Art. 37 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulla modifica dell'oggetto e scopo sociale e sullo scioglimento e la liquidazione della Società, per cui occorrerà la presenza diretta e per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 38 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero delle quote possedute.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte le azioni, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 39 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo, né ai dipendenti della cooperativa, né alle società da essa controllate o ai membri dell'organo amministrativo o di controllo, né ai dipendenti di queste, ancorché soci.

Art. 40 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente salvo che l'Assemblea non elegga chi debba presiederla.

L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 41 - Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
 - da un consiglio di amministrazione composto da un numero di amministratori variabile da 3 (tre) a 7 (sette) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.
- Gli amministratori devono essere scelti tra i soci lavoratori ovvero tra gli elementi tecnici ed amministrativi. Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata

per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio

della loro carica. Essi possono essere rieletti.

Se non sono stati nominati dall'assemblea contestualmente alla nomina dei consiglieri, il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente.

Spetta all'amministratore Unico o al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Art. 42 - Adunanze del consiglio

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente ed il vice-presidente.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno un giorno prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano

il presidente ed il segretario.

Art. 43 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Art. 44 - Poteri di gestione

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa, e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della società.

All'Organo Amministrativo spetta tra l'altro a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi con rispettive relazioni ed, eventualmente, i bilanci preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti o contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare o concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- f) deliberare su tutte le materie di cui all'oggetto sociale;
- g) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione a nominare eventuali esponenti, od occorrendo, direttori per i lavori appaltati, determinandone le funzioni e le retribuzioni;
- h) assumere, promuovere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.

E' fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di indicare nella relazione al progetto di bilancio, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in ossequio all'art. 2428 del codice civile e del disposto dell'art.2 della legge 31.1.1992 n. 59, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il Consiglio potrà far partecipare alle proprie riunioni, in qualità di segretario verbalizzante, anche un impiegato della cooperativa.

Art. 45 - Deleghe

Gli Amministratori, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., possono delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono all'Organo Amministrativo e al collegio sindacale, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

L'Organo Amministrativo e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri e i compiti, direttori e procuratori.

Art. 46 - Rappresentanza

All'Amministratore unico o al presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale e la firma sociale.

L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Possono delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice-Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché con procura speciale, ad impiegati della Società ed, occorrendo, anche ad estranei al Consiglio, salvo parere contrario del Consiglio stesso nell'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio.

Art. 47 - Direttori generali

Quando lo si ritenga opportuno, per il migliore funzionamento

della cooperativa l'amministratore unico o il Consiglio di

Amministrazione potranno provvedere alla nomina di uno o più Direttori Generali determinandone le attribuzioni e la retribuzione.

Art. 48 - Compensi e rimborsi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso o i gettoni di presenza degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 49 - Collegio sindacale e revisore contabile

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

SCIoglimento E DEVOLUZIONE

Art. 50 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge, Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi.

Gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le

maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 51 - Devoluzione Patrimoniale

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, devoluti nell'ordine:

- a. il rimborso delle quote di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- b. il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- c. il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- d. il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi;

Art. 52 - Conciliazione ed arbitrato

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Avellino, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d.lgs. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Avellino da n. 1 arbitro nominato dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale.

Art. 53 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potranno elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea ordinaria, che li approveranno con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 54 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 29 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci lavoratori), 31, 32 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 51 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme

del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla coope-
razione, nonché le disposizioni in materia di società a re-
sponsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina
cooperativistica e delle vigenti leggi in tema di ONLUS".

ARTICOLO 8 = PUBBLICITA'. I comparenti dichiarano di autoriz-
zare l'Amministratore Unico a curare le pratiche occorrenti
per la legale costituzione della Società e l'autorizzano ad
apportare al presente atto ed allegato Statuto quelle modifi-
che ed aggiunte che fossero richieste ai fini degli adempi-
menti pubblicitari previsti dalle vigenti leggi in materia.

ARTICOLO 9 = AGEVOLAZIONI FISCALI. I soci dichiarano che la
Cooperativa è retta dai principi e dalle regole della mutua-
lità e, pertanto, intendono beneficiare di tutte le agevola-
zioni previste dalle vigenti leggi in materia.

ARTICOLO 10 = SPESE. Sono a carico della società Cooperativa
le spese del presente atto nonché quelle necessarie per la
sua costituzione, le quali complessivamente ammontano in modo
approssimativo ad Euro ottocento (Euro 800,00).

Del presente atto scritto a macchina da persona di mia fidu-
cia ed in parte integrato a mano da me notaio su quindici fo-
gli per sessanta facciate ho dato lettura alle parti che
l'approvano e lo sottoscrivono alle ore venti.

Firmati: Maria Stingo - Ruotolo Anna - Marino Claudio - Leo-
nardo Baldari (L.S.).

Certifico io sottoscritto dott.LEONARDO BALDARI, notaio in
Montella, che la presente copia fotostatica in quindici fogli
è conforme all'originale esistente nei miei atti.
Si rilascia per uso consentito.
Montella, li _____